



COMUNE DI AUSTIS

Provincia di Nuoro

Telef. 0784/67213/679001 - Fax 0784/67058 -

Corso Vittorio Emanuele N. 20 - 08030 Austis (NU)

P.I. 00180590911 - e-Mail: austis.comune@tiscali.it

PEC austis.comune@cert.ollsys.it

Sito Web: www.comune.austis.nu.it

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 1 del 10/04/2017

**OGGETTO: ISTITUZIONE E TENUTA PRESSO IL SERVIZIO DI
SEGRETERIA A SOLO FINI DI CORRETTA CONSERVAZIONE
AMMINISTRATIVA DEL REPERTORIO DELLE SCRITTURE PRIVATE NON
AUTENTICATE**

PREMESSE E RICHIAMI NORMATIVI

Premesso che all'Atto Pubblico Amministrativo si applica, in quanto compatibile, la Legge Notarile e più precisamente:

- L. 16.02.1913 n. 89 "Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili";
- Regio Decreto 10.09.1914 n. 1326 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
- Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440 "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*";
- L. 18.06.2009 n. 69, art. 18 "*Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal Notaio*";
- D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 "*Codice dei contratti Pubblici*";
- D. Lgs. 02.07.2010 n. 110 "*Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal Notaio, a norma dell'articolo 65 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*"

si ricorda ora che il D.L. 18 ottobre 2012, n.179 (c.d. Decreto Crescita-bis o Decreto Sviluppo-bis), convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto anche misure per l'innovazione nelle P.A. anche attraverso la modifica della disciplina sulla forma dei contratti pubblici (art. 6, comma 3); per quanto concerne gli accordi tra PA, viene modificato l'art. 15 Legge n. 241/1990 e si prevede che, a far data dal 1° gennaio 2013, gli accordi fra pubbliche amministrazioni – pena la nullità degli stessi – devono essere sottoscritti con firma digitale, firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata (art. 6, comma 2).

L'art. 11, comma 13, D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici" modificato dal D.L. n.179/2012, convertito dalla L. 221/2012 ha disposto che dal 1° gennaio 2013:

“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”.

Con Risposta del 21.01.2013 a quesito posto, Ancitel ha comunicato che:

“La norma avendo modificato una disposizione del Codice dei Contratti, è da ritenersi applicabile ai soli contratti di appalto di lavori, servizi, forniture, disciplinati dallo stesso codice. Nulla vieta, stante anche la finalità della norma, che l’adempimento sia esteso a tutti i contratti (...)”.

Con Determinazione dell’AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) del 13/02/2013 n. 1 “Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del Codice” è stato detto che:

“(...) L’applicazione dell’art. 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nel testo novellato dall’art. 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia circoscritta alla species di contratto pubblico di cui all’art. 3 del Codice;

I contratti pubblici di cui all’art. 3 del medesimo Codice debbano essere redatti, a pena di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale Rogante dell’Amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata; per la scrittura privata, quindi, resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento; (...)”.

Il Parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Regione Lombardia – deliberazione n. 97/Pareri/2013 del 18.03.2013 emesso in materia di contabilità pubblica ha chiarito che:

“(...) Ciò posto, al fine di rispondere ai singoli quesiti prospettati dall’amministrazione, alla luce del chiaro dato testuale, la Sezione si ritiene che:

a) La comminatoria di nullità prevista dalla norma è riferita a tutte le forme ad substantiam di stipulazione previste dalla citata disposizione;

b) in quanto forme scritte peculiari di scrittura privata (scambio di proposta ed accettazione nei contratti inter absentes), in caso di trattativa privata, conservano piena validità le forme di stipulazione, previste dall’art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (la scrittura privata è prevista anche nell’art. 11 comma 13 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163); (...)”

In relazione alla annotazione degli atti di cui trattasi in appositi registri, si evidenzia che l’art. 67 “Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali” del Testo unico in materia di imposta di registro approvato con D.P.R. 131/1986 dispone che:

“[1] I soggetti indicati nell’art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio [nota 1] tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

Per quanto concerne tali richiamati “atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso” si rimanda al D.P.R. 26/4/1986 n. 131 - Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro - Sezione: Tariffa - Sottosezione: Parte prima -Atti soggetti a registrazione in termine fisso, ove è indicato che sono soggetti a registrazione in termine fisso le seguenti tipologie di atti:

(...) Tariffa parte 1 art. 11 Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti pubblici e scritture private autenticate (...)”.

Se quindi sono assoggettati a registrazione tutti i contratti stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, per quanto concerne i contratti conclusi per scrittura privata non autenticata si indica che questi sono registrati in caso d’uso ex art. 5 “Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso” del D.P.R. n. 131 del 1986:

“1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda (...)”.

Nell'imposta di registro si intende per "uso" l'utilizzazione del documento in sede amministrativa, ovvero il momento in cui l'atto è utilizzato per il deposito in cancelleria giudiziaria o presso le Amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali ed i rispettivi organi di controllo, purché tale deposito non sia obbligatorio per legge o regolamento; nell'imposta di bollo, l'evento collegato al "caso d'uso" è individuato nella presentazione dell'atto all'Ufficio del Registro per la registrazione.

La tassazione in caso d'uso in materia di imposta di bollo comporta che gli atti, i documenti, ed i registri indicati nella parte seconda della Tariffa allegata al DPR 642/1972 (modificata dal DM 20.8.1992) siano soggetti a tale obbligo fiscale solo quando presentati all'Ufficio del Registro;

questo equivale a dire che i documenti ed i registri in questione l'imposta di bollo non deve essere corrisposta al momento in cui gli stessi sono redatti, ma solo quando siano sottoposti alla formalità della registrazione.

Preso quindi atto dell'obbligo di iscrizione in unico repertorio generale di tutti i contratti stipulati con l'intervento del Segretario comunale quale ufficiale rogante per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero sottoscritti dai Responsabili dei Servizi in forma di scrittura privata non autenticata e al contempo soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, si ritiene pertanto di istituire formalmente – a decorrere dal **10/04/21017** - e affidare all'Ufficio di Segreteria un solo repertorio delle scritture private non autenticate, in cui vengano annotati tutti i contratti e convenzioni comunque denominati stipulati dai Responsabili dei vari servizi e soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

IN RAGIONE DI TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO IL SEGRETARIO COMUNALE DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di ribadire l'obbligo di iscrizione in unico repertorio generale di tutti i contratti stipulati con l'intervento del Segretario comunale quale ufficiale rogante per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero sottoscritti dai Responsabili dei Servizi in forma di scrittura privata non autenticata e al contempo soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131;
- 3) di istituire formalmente – a decorrere dal **10/04/217** - e affidare all'Ufficio di Segreteria un solo repertorio delle scritture private non autenticate, in cui vengano annotati tutti i contratti e convenzioni comunque denominati stipulati dai Responsabili dei vari servizi / rappresentanti dell'Ente titolati a seconda del caso e soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131;
- 4) di dare atto che il repertorio in questione dovrà avere valenza interna ad uso amministrativo per la corretta e migliore conservazione delle annotazioni delle attività contrattuali dell'Ente che esulano dal dovere di repertoriare e che non sia pertanto sottoposto al controllo di legge per come indicato dall'art. 68 "Controllo del repertorio" del Testo unico in materia di imposta di registro;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Porcu Maria Domenica